

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM330675

SUBMISSION TYPE:	CORRECTIVE ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	Corrective Assignment to correct the omission of a sixth secured party previously recorded on Reel 005438 Frame 0073. Assignor(s) hereby confirms the security interest.		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Kiko S.p.A.		12/10/2014	CORPORATION: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.		
Street Address:	VIA V. VENETO 119		
City:	Rome		
State/Country:	ITALY		
Postal Code:	00187		
Entity Type:	CORPORATION: ITALY		
Name:	UNICREDIT S.P.A.		
Street Address:	VIA ALESSANDRO SPECCHI 16		
City:	Rome		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	CORPORATION: ITALY		
Name:	UNICREDIT BANK AG, MILAN BRANCH		
Street Address:	PIAZZA GAE AULENTI 4, TORRE C		
City:	Milan		
State/Country:	ITALY		
Postal Code:	20154		
Entity Type:	CORPORATION: GERMANY		
Name:	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES		
Street Address:	VIA ANSPERTO 5		
City:	Milan		
State/Country:	ITALY		
Postal Code:	20123		
Entity Type:	CORPORATION: FRANCE		
Name:	THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION P.L.C.		
Street Address:	100 WOOD STREET, 5TH FLOOR		
City:	London		
State/Country:	ENGLAND		
TRADEMARK			

OP \$65.00 3650052

Postal Code:	EC2V 7EX
Entity Type:	CORPORATION: ENGLAND
Name:	Generali Investments Europe S.p.A. SGR
Street Address:	Via Macchiavelli 4
City:	Trieste
State/Country:	ITALY
Postal Code:	34132
Entity Type:	CORPORATION: ITALY

PROPERTY NUMBERS Total: 2

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	3650052	KIKO
Registration Number:	3689438	KIKO

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: 6098961469
Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.
Email: ipdocket@foxrothschild.com
Correspondent Name: Michael J. Leonard
Address Line 1: Fox Rothschild LLP
Address Line 2: 997 Lenox Drive, Bldg. 3
Address Line 4: Lawrenceville, NEW JERSEY 08648-2311

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	114354.00012
NAME OF SUBMITTER:	Michael J. Leonard
SIGNATURE:	/michael leonard/
DATE SIGNED:	02/02/2015

Total Attachments: 53

source=Eng tran Pledge Agmnt#page1.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page2.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page3.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page4.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page5.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page6.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page7.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page8.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page9.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page10.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page11.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page12.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page13.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page14.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page15.tif

source=Eng tran Pledge Agmnt#page16.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page17.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page18.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page19.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page20.tif
source=Eng tran Pledge Agmnt#page21.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page1.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page2.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page3.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page4.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page5.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page6.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page7.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page8.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page9.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page10.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page11.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page12.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page13.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page14.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page15.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page16.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page17.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page18.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page19.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page20.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page21.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page22.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page23.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page24.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page25.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page26.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page27.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page28.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page29.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page30.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page31.tif
source=Kiko Corrected IT Pledge Agmnt#page32.tif

TRANSLATION CERTIFICATE

The undersigned, Alessandra Tedesco, having an office in Milan, Italy, at Via Borgonuovo 10, hereby verifies that she is fluent in English and Italian, and that the attached is a true and accurate translation of the relevant portions of the Pledge Agreement entered into between Kiko S.p.A. and Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Unicredit S.p.A., Unicredit Bank AG Milan Branch, BNP Paribas Securities Services Milan Branch, The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.

Date: January 7th, 2014

By: _____

A. Tedesco

Associated Law Firm
in association with Linklaters LLP
Rif.: DNM / JL / DE

TABLE OF CONTENTS

ARTICLE

1. Interpretation
 2. Pledge
 3. Execution of the Pledge
 4. Extension of the Pledge
 5. Hedging
 6. Representations and warranties
 7. Pledgee's commitments
 8. Enforcement
 9. Maintenance of the Pledge
 10. The Agent Bank
 11. Cancellation of the Pledge
 12. Communications
 13. Miscellaneous
 14. Deed subject to individual negotiation
 15. Governing law and place of exclusive jurisdiction
- ENCLOSURE 1 The original Parties
- ENCLOSURE 2 The Financing operation
- ENCLOSURE 3 Intellectual property
- ENCLOSURE 4 Deed relating to the Hedging Documents
- ENCLOSURE 5 Documents for cancellation

THIS DEED OF PLEDGE ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
(hereinafter the "Deed") is entered into in London on
10th December 2010 by and between:

(1) KIKO S.p.A., in its capacity as pledgee
("hereinafter the "Pledgee");

(2) UNICREDIT BANK AG, MILAN BRANCH, in its capacity as
Agent pursuant to and as defined in the Financing
Contract (as defined below) ("hereinafter the "Agent");

(3) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILAN BRANCH, in
its capacity as Security Agent pursuant to and as
defined in the Convention among the Creditors and the
Letter of Appointment and in its capacity as
representative of the Security Holders for the purposes
of article 2414-bis, third sub-paragraph, of the
Italian civil code and pursuant to the Letter of
Appointment (each term, as defined below) (hereinafter
the "Agent Bank");

(4) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. and UNICREDIT
S.p.A., in the capacity as Arranger pursuant to and as
defined in the Financing Contract (hereinafter the
"Organising Banks");

(5) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. and UNICREDIT
S.p.A., in their capacity as Original Lenders pursuant
to and as defined in the Financing Contract
(hereinafter the "Original Organising Banks");

(6) THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION p.l.c., in its capacity as trustee and common representative of the Security Holders pursuant to the Letter of Appointment (each term as defined below) as well as pursuant to articles 2417 and 2418 of the Italian civil code (hereinafter the "Trustee");

(7) GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.p.A. SGR, on behalf of the funds "SGR GL RI.ALTO PREVIDENZA, SGR GL INVESTIMENTO ATTIVO, SGR GL PRELUDIO, SGR GI PREVIR, SGR GI GESAV, SGR GI GESAV IMMOBILIARE, SGR GI DANNI, SGR GI GESAV GLOBAL, SGR GI GESAV HIGH YIELD, SGR GL RI.ALTO BOND, SGR GI GEN SEL PORTFOLIO, SGR GENERTEL, SGR ALL SAN GIORGIO, SGR ALL EUR S GIORGIO, SGR ALL ALLEATA GARANTITA", in its capacity as initial Security holder pursuant to the Security Purchase Contract (each term as defined below) (hereinafter the "Initial Security Holder"), represented for the purposes of this deed by the Agent Bank pursuant to the Letter of Appointment; and

(8) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILAN BRANCH, in its capacity as creditor of the parallel debt pursuant to the Convention among the Creditors (hereinafter the "Creditor of the Parallel Debt").

The Parties are identified under Enclosure 1 (The original Parties).

RECITALS:

(A) Whereas, pursuant to a financing contract referred to as "Facilities Agreement" executed on 1st December 2014 among, *inter alios*, the Pledgee, in its capacity as financed company, Kiko FRANCE and Kiko Retail España S.L.U., in their capacities as guarantor companies, the Organising Banks, the Original Financing Companies and the Agent Bank (as amended on 10th December 2014, hereinafter referred to as the "Financing Contract"), the Original Financing Companies have put at the Pledgee's disposal term credit lines and a revolving credit line in an initial aggregate amount of Euro 152,000,000,000.00 (the "Senior Credit Lines") according to those terms and conditions as referred to under Part I (Financing Contract) and under Part II (Financing) of the Enclosure 2 (The Financing Operation) of this deed.

(B) Pursuant to a trust deed dated 10th December 2014, as described in detail under Part IV (Trust Deed) of the Enclosure 2 (The Financing Operation), executed, *inter alios*, by the Pledges, in its capacity as issuer, Kiko FRANCE in its capacity as guarantor company, by the Trustee (also in its capacity as common representative of the Security Holders pursuant to articles 2417 and 2418 of the Italian civil code), and

by the Agent Bank (hereinafter the "Trust Deed"), the Pledgee has issued on 1st December 2014 notes referred to as € 100,000,000 Senior Secured Notes due 2020 (hereinafter referred to as the "Securities").

(C) Pursuant to clause 14.2. (Parallel Debt) of the Convention among the Creditors, the Pledgee is liable for the payment of its Parallel Debt (as defined below) to the Creditor of the Parallel Debt.

(D) Pursuant to a letter of appointment executed on 10th December 2014 among the Initial Security Holder, the Agent Bank and the Trustee:

(i) the Agent Bank was appointed as legal representative of the Security Holders in order to execute, for and on behalf of the Security Holders, the Guarantee Documents;

(ii) the Agent Bank was appointed representative of the Security Holders for the purposes of article 2414-bis, third sub-paragraph, of the Italian civil code; and

(iii) the Trustee was appointed common representative of the Security Holders pursuant to articles 2417 and 2418 of the Italian civil code.

(hereinafter referred to as the "Letter of Appointment").

(E) The Pledgee is, as at today's date, holder of those intellectual property rights (hereinafter referred to

as the "Intellectual Property") as referred to under Enclosure 3 (Intellectual Property).

(F) The Pledgee intends to grant the Secured Creditors (as defined below) a pledge on the Intellectual Property as a security for the Secured Obligations (as defined below).

(G) With reference to all the Secured Obligations, the Pledge referred to herein, guarantees solely the obligations taken by the Pledgee and, accordingly, limited to such Secured Obligations, since it is not included in the collateral and personal securities in favour of third parties referred to under article 6, tariff, part I of the Italian presidential decree dated 26th April 1986, No. 131, is subject to the fixed registration tax in the amount of Euro 200.

THAT BEING CONSIDERED

which is an integral and substantial part of this deed,

IT IS HEREBY AGREED what follows:

-omissis-

2. PLEDGE

By this deed, the Pledgee, i.e. Kiko S.p.A., pledges the Intellectual Property, that is those intellectual property rights referred to under Enclosure 3, in favour of the Secured Creditors, as listed under Enclosure 1, which likewise accept, as a security for

the correct and prompt fulfilment of the Secured Obligations (hereinafter referred to as the "Pledge").

3. EXECUTION OF THE PLEDGE

(a) The Pledgee shall file:

(i) this Deed for registration; and

(ii) the request for the transcription of the Pledge, as the case may be:

(i) with the Italian Patent and Trademark Office of Rome pursuant to the Italian Code of Intellectual Property as soon as possible and, in any case, within thirty (30) Working Days from the date of this Deed, as regards the registered trademarks and the applications for registration filed with the aforementioned Office; and

(ii) with the Office for Harmonization in the Internal Market of Alicante (Spain) pursuant to the Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20th December 1993 (as subsequently amended and supplemented) on the Community trademark, as soon as possible and, in any case, within thirty (30) Working Days from the date of this Deed, as regards the registered trademarks and the applications for registration filed with the aforementioned Office;

(iii) with the World Intellectual Property Organization of Geneva (Switzerland) pursuant to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of

Marks and the Protocol Relating Thereto adopted on 27th June 1989 and the Common Implementing Regulation adopted by the Madrid Union Assembly of 19th January 1996, as soon as possible and, in any case, within thirty (30) Working Days from the date of this Deed, as regards the registered trademarks and the applications for registration filed with the aforementioned Office; (iv) with the competent offices and/ or the competent authorities pursuant to the relevant applicable regulations, as soon as possible and, in any case, within thirty (30) Working Days from the date of this Deed, as regards the trademarks listed under Part II (US Trademarks) of the Enclosure 3 (Intellectual Property).

(b) The Pledgee shall deliver to the Agent Bank, within ten (10) Working Days after the completion of the formalities requested for filing this Deed and the request for the transcription of the Pledge referred to under paragraph (a) above, a copy of the documents issued by the competent offices certifying the submission of the applications for transcription and, as soon as possible, of the documents issued by the competent offices certifying the performance of the said transcription.

(c) Should the Pledgee be in breach of the obligations

referred to under paragraph (a) above, the Agent Bank may carry out the transcription at the Pledgee's expense.

-omissis-

6. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

The Pledgee represents and warrants to the Secured Creditors:

(a) that it is the sole rightful owner of the Intellectual Property that, excluding the Pledge, is free from any Collateral Security, right of option or pre-emption of any kind whatsoever, in favour of anyone and is freely transferable;

(b) that the Industrial Property is not subject to seizure, attachment or other execution by third parties or to any other measure, which may limit the ability to dispose of it or that may prejudice the enforcement of the Pledge;

(c) that the Industrial Property has been validly registered and that the registration is entirely effective, in compliance with the applicable laws and regulations; and

(d) that there are neither pending or threatened legal actions nor arbitration proceedings in writing before any judicial or arbitration body, in Italy or abroad, in relation to the Intellectual Property.

-omissis-

10. THE AGENT BANK

(a) The Parties acknowledge and accept that the Agent Bank, by virtue of a mandate referred to under paragraph 14.1. (*Appointment by Secured Parties*) of the Convention among the Creditors, will act in the capacity as legal representative of the Secured Creditors also in relation to this Deed and to the Pledge.

(b) Each Secured Creditor (other than the Agent Bank), by the execution of this Deed, vests the Agent Bank, within the limits provided for by the law and without prejudice to the provisions laid down by the Convention among the Creditors, any power so that the Agent Bank, through one of its legal representative, executive, middle manager in office or attorney, acting for and on behalf of each Secured Creditor and, where necessary, by express authorisation as provided for by article 1395 of the Italian civil code, may:

(i) exercise the rights, powers and authorities, execute the documents and perform the actions, pursuant to this Deed, whose exercise, execution or performance is under the responsibility of the Secured Creditors;

(ii) execute:

(A) any amending or supplementing agreement of this

Deed;

(B) any deed or document, which must be executed pursuant to Article 5 (*Hedging*);

(C) any additional deed or document, which must be executed pursuant to this Deed in compliance with the provisions contained therein, including any extension of the Deed pursuant to Article 4.2. (*Additional Intellectual Property*) or on the Connected Assets; and

(D) any agreement or document required for the cancellation of the Pledge, including a deed of consent to the cancellation of the pledge; and

(iii) enforce the Pledge, it being understood, however, that the Agent Bank may delegate one or more Delegates or Secured Creditors to enforce the Pledge in compliance with the provisions laid down by the Convention among Creditors.

(c) To the extent not expressly governed by this Deed, the relationships between the Agent Bank and any other Secured Creditor are regulated by the relevant provisions contained in the Convention among the Creditors (and, for the sake of clarity, the Agent Bank, which acts in the capacity as legal representative of the Secured Creditors pursuant to this Deed, will benefit from the protections and the indemnities provided for therein).

(d) The Parties acknowledge and accept that, in case of appointment of a successor pursuant to article 14.1. (Appointment by Secured Parties) of the Convention among the Creditors, the replaced Agent Bank will act in the capacity as legal representative of the Secured Creditors in relation to this Deed and the Pledge.

11. CANCELLATION OF THE PLEDGE

11.1. Final repayment

The Pledge shall be cancelled by the Agent Bank, for and on behalf of the Secured Creditors, at the expense and at the request of the Pledgee, at any time following the Final Date of Repayment.

-omissis-

12.2. Address for service

(a) For the purposes of any communication concerning the proceedings relating to this Deed (including any injunction to be served pursuant to article 2797 of the Italian civil code), the Pledgee irrevocably elects its domicile at its registered office in Italy.

(b) Except where there is a pending Relevant Event, the Pledgee may change its address for service pursuant to paragraph (a) above, by giving written notice thereof to the Agent Bank, provided that the new address for service is in Italy. The new address for service will be valid after five (5) Working Days after receipt of

the communication by the Agent Bank.

-omissis-

15. GOVERNING LAW AND PLACE OF EXCLUSIVE JURISDICTION

15.1. Governing law

This Deed and the extra-contractual obligations arising therefrom are governed by the Italian laws.

15.2. Place of exclusive jurisdiction

(a) The Court of Milan has the exclusive jurisdiction in relation to any dispute relating to this Deed.

(b) This Article is to the benefit of the Secured Creditors. To the extent permitted by the law, the Secured Creditors may institute legal proceedings against the Pledgee before any other court having jurisdiction.

-omissis-

ENCLOSURE 1

THE ORIGINAL PARTIES

The Pledgee

"Kiko S.p.A." a società a responsabilità limitata (limited liability company), whose registered office is in via Giorgio e Guido Paglia No. 1/D, Bergamo, Italy, registered with the Business Register of Bergamo under number 12132110151.

The Organising Banks and the Original Financing Banks

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., a company duly

organised and existing under the laws of Italy, whose registered office is in via V. Veneto No. 119, 00187 Rome, Italy, registered with the Business Register of Rome, under number 09339391006.

UniCredit S.p.A., a company duly organised and existing under the laws of Italy, whose registered office is in via Alessandro Specchi No. 16, 00186 Rome, Italy, General Directorate in Piazza Cordusio No. 2, Milan, Italy, registered with the Business Register of Rome, under number 00348170101.

The Agent

UniCredit AG, a company duly organised and existing under the laws of Germany, whose registered office is in Kardinal-Faulhaber Straße No. 1, 81925 Munich, Germany, registered with the Business Register of the Court of Munich under number HR B 421 48, which acts through its branch of Milan, whose registered office is in Piazza Gae Aulenti No. 4, Torre C, 20121 Milan, Italy, taxpayer's code and registration number with the Business Register of Milan under 09144100154, registered with the R.E.A. [Administrative Economic Index] under number 1271205, registered with the Banking Register.

The Agent Bank and representative of the Security Holders pursuant to article 2414-bis, third sub-

paragraph, of the Italian Civil Code

BNP Paribas Securities Services, a company duly organised and existing under the laws of France, whose registered office is in 3 Rue d'Antin, Paris, France, registered with the commercial and business register of Paris under number 552 108 011, which acts through its branch of Milan, whose registered office is in Via Ansperto No. 5, 20123 Milan, Italy, taxpayer's code and registration number with the Business Register of Milan under 13449250151.

The Trustee and common representative of the Security Holders pursuant to articles 2417 and 2418 of the Italian Civil Code

The Law Debenture Trust Corporation p.l.c., a company duly organised and existing under the laws of England, whose registered office is in Fifth Floor 100, Wood Street, London EC2V 7EX, United Kingdom, registered with the Companies Register of England and Wales under number 01675231.

The Initial Security Holder

Generali Investments Europe S.p.A., SGR, on behalf of the funds named "SGR GL RI.ALTO PREVIDENZA, SGR GL INVESTIMENTO ATTIVO, SGR GL PRELUDIO, SGR GI PREVIR, SGR GI GESAV, SGR GI GESAV IMMOBILIARE, SGR GI DANNI, SGR GI GESAV GLOBAL, SGR GI GESAV HIGH YIELD, SGR GL

RI.ALTO BOND, SGR GI GEN SEL PORTFOLIO, SGR GENERTEL,
SGR ALL SAN GIORGIO, SGR ALL EUR S GIORGIO, SGR ALL
ALLEATA GARANTITA", a company duly organised and
existing under the laws of Italy, whose registered
office is in Via Machiavelli No. 4, 34132, Trieste,
registered with the Business Register of Trieste under
number 05641591002.

The Creditor of the Parallel Debt

BNP Paribas Securities Services, a company duly
organised and existing under the laws of France, whose
registered office is in 3 Rue d'Antin, Paris, France,
registered with the commercial and business register of
Paris under number 552 108 011, which acts through its
branch of Milan, whose registered office is in Via
Ansperto No. 5, 20123 Milan, Italy, taxpayer's code and
registration number with the Business Register of Milan
under 13449250151.

ENCLOSURE 3

INTELLECTUAL PROPERTY

PART I

ITA TRADEMARKS, EU TRADEMARKS AND INTERNATIONAL
TRADEMARKS

1. ITA TRADEMARKS

* KIKO, reg. under No. 1,187,306, application No.
MI2007C010334 dated 9th October 2007 granted on 22nd

April 2009, in class 3, registration renewal No. 809,072 dated 24th March 2000, first application No. MI97C009975 dated 15th November 1997 - next expiry 5th November 2017.

2. EU TRADEMARKS - Alicante Community Office

- * KIKO, reg. under No. 1,141,126, application dated 12th April 1999 granted on 15th May 2003, in class 3 - next expiry 12th April 2019; and
- * KIKO, reg. under No. 7,474,059, application dated 17th December 2008 granted on 20th February 2012, in class 3 - next expiry 17th December 2018.

3. INTERNATIONAL TRADEMARKS - Geneva International Office

- * KIKO, reg. under No. 733,058, application dated 6th March 2000 granted on 24th March 2000, in class 3 - next expiry 24th March 2010; and
- * KIKO, reg. under No. 958,110, application dated 29th June 2007 granted on 8th October 2007, in class 3 - next expiry 8th October 2017.

PART II

US TRADEMARKS

FOREIGN LOCAL TRADEMARKS IN THE UNITED STATES OF AMERICA

- * KIKO, reg. under No. 3,689,438, application No. 78/641087 dated 1st June 2005 granted on 29th September

2009, in class 3 - next renewal expiry 29th September 2019, next use expiry 29th September 2015; and

* KIKO, reg. under No. 3,650,052, application No. 77/576761 dated 23rd September 2008 granted on 7th July 2009, in class 3 - next renewal expiry 7th July 2019, next use expiry 7th July 2015.

THE SIGNATORIES

THE PLEDGEE

Kiko S.p.A. [sgd]

THE ORGANISING BANKS

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. [Laura Paron - sgd]

UniCredit S.p.A. [Laura Paron - sgd]

THE FINANCING BANKS

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. [Laura Paron - sgd]

UniCredit S.p.A. [Laura Paron - sgd]

THE AGENT

UniCredit Bank AG, Milan Branch [Laura Paron - sgd]

THE AGENT BANK [Laura Paron - sgd]

BNF Paribas Securities Services, Milan Branch (for and on behalf of and, in the capacity as legal representative pursuant to the Letter of Appointment, for and on behalf of the Initial Security Holder and in the capacity as representative of the Security Holders for the purposes of article 2414-bis, third sub-paragraph, of the Italian Civil Code).

- THE TRUSTEE [sgd]

The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. [sgd]

- THE CREDITOR OF THE PARALLEL DEBT [Laura Faron - sgd]

BNP Paribas Securities Services, Milan Branch

* * *

[translation of Apostille and certificate of sworn
translation are omitted]

-void page-

* * *

REGISTRATION

Deed within the terms of registration and fulfilment of
the stamp duty pursuant to art. 1-bis of the Tariff,
Italian Presidential Decree No. 642/1972.

STAMP DUTY

The stamp duty for the original of this deed and for
the certified true copy for registration use, as well
as for the certified true copy for the fulfilment of
the mortgage-related formalities, including the
transcription notes and the applications for annotation
and transfer, is paid, where due, by System of
Electronic Registration (M.U.I.) pursuant to art. 1-
bis, Tariff, Italian Presidential Decree No. 642/1972.

This copy is issued:

[X] on unstamped paper; for any use allowed by the law
or since exempt pursuant to law.

CERTIFIED TRUE COPY

[X] Hard Copy: the copy of the preceding pages is true to the original, provided with the prescribed signatures.

Milan, date affixed at foot hereof.

ATTO DI PEGNO SU DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE

in data 10 dicembre 2014

tra

KIKO S.P.A.
in qualità di datore di pegno

e

I CREDITORI GARANTITI

Linklaters

Studio Legale Associato

in associazione con Linklaters LLP

Ref: DNM / JL / DE

INDICE

ARTICOLO	PAGINA
1. Interpretazione	3
2. Pegno	7
3. Perfezionamento del pegno	7
4. Estensione del pegno	8
5. Hedging	9
6. Dichiarazioni e garanzie	9
7. Impegni del datore di pegno	10
8. Escussione	10
9. Mantenimento del Pegno	11
10. La Banca Agente	12
11. Cancellazione del Pegno	13
12. Comunicazioni	14
13. Varie	14
14. Atto oggetto di trattativa individuale	15
15. Legge regolatrice e foro competente	15
ALLEGATO 1 Le Parti originarie	16
ALLEGATO 2 L'operazione di Finanziamento	18
ALLEGATO 3 Proprietà intellettuale	21
ALLEGATO 4 Atto relativo ai Documenti di Hedging	23
ALLEGATO 5 Documenti per la Cancellazione	28

IL PRESENTE ATTO DI PEGNO SU DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (l'“Atto”) viene stipulato a Londra in data 10 dicembre 2010 tra:

- (1) **KIKO S.p.A.** in qualità di datore di pegno (il “Datore di Pegno”);
- (2) **UNICREDIT BANK AG, MILAN BRANCH**, in qualità di *Agent* ai sensi del, e come definito nel, Contratto di Finanziamento (come di seguito definito) (l'“Agente”);
- (3) **BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILAN BRANCH**, in qualità di *Security Agent* ai sensi della, e come definito nella, Convenzione tra Creditori e della Lettera di Nomina e in qualità di rappresentante dei Portatori dei Titoli ai fini dell'articolo 2414-bis, terzo comma, del Codice Civile e ai sensi della Lettera di Nomina (ciascun termine come di seguito definito) (la “Banca Agente”);
- (4) **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. . e UNICREDIT S.p.A.**, in qualità di *Arranger* ai sensi del, e come definite nel, Contratto di Finanziamento (le “Banche Organizzatrici”);
- (5) **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. e UNICREDIT S.p.A.**, in qualità di *Original Lenders* ai sensi del, e come definite nel, Contratto di Finanziamento (le “Banche Finanziatrici Originarie”);
- (6) **THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION p.l.c.**, in qualità di *trustee* e di rappresentante comune dei Portatori dei Titoli ai sensi della Lettera di Nomina (ciascun termine come di seguito definito) nonché ai sensi degli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile (il “Trustee”);
- (7) **GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.p.A. SGR**, per conto dei fondi “SGR GL RI.ALTO PREVIDENZA, SGR GL INVESTIMENTO ATTIVO, SGR GL PRELUDIO, SGR GI PREVIR, SGR GI GESAV, SGR GI GESAV IMMOBILIARE, SGR GI DANNI, SGR GI GESAV GLOBAL, SGR GI GESAV HIGH YIELD, SGR GL RI.ALTO BOND, SGR GI GEN SEL PORTFOLIO, SGR GENERTEL, SGR ALL SAN GIORGIO, SGR ALL EUR S GIORGIO, SGR ALL ALLEATA GARANTITA”, in qualità di portatore iniziale dei Titoli ai sensi del Contratto di Acquisto dei Titoli (ciascun termine come di seguito definito) (il “Portatore Iniziale dei Titoli”), rappresentato ai fini del presente atto dalla Banca Agente ai sensi della Lettera di Nomina; e
- (8) **BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, MILAN BRANCH**, in qualità di creditore del debito parallelo ai sensi della Convenzione tra Creditori (il “Creditore del Debito Parallelo”).

Le Parti sono identificate all'Allegato 1 (*Le Parti originarie*).

PREMESSO CHE:

- (A) Ai sensi di un contratto di finanziamento denominato “*Facilities Agreement*” sottoscritto in data 1 dicembre 2014 tra, *inter alios*, il Datore di Pegno, in qualità di società finanziata, Kiko FRANCE e Kiko Retail España S.L.U., in qualità di società garanti, le Banche Organizzatrici, le Banche Finanziatrici Originarie e la Banca Agente (come modificato in data 10 dicembre 2014, il “**Contratto di Finanziamento**”), le Banche Finanziatrici Originarie hanno messo a disposizione del Datore di Pegno linee di credito *term* e una linea di credito *revolving* per un importo complessivo iniziale in linea capitale pari a euro 152.000.000,00 (le “**Linee di Credito Senior**”) ai termini e alle condizioni di cui alla Parte I (*Contratto di Finanziamento*) e alla Parte II (*Finanziamento*) dell'Allegato 2 (*L'operazione di finanziamento*) del presente Atto.
- (B) Ai sensi di un *trust deed* datato 10 dicembre 2014 come meglio descritto nella Parte IV (*Trust Deed*) dell'Allegato 2 (*L'operazione di finanziamento*), sottoscritta, tra gli altri, da parte del Datore di Pegno, in qualità di emittente, Kiko FRANCE in qualità di società garante, del Trustee

(anche in qualità di rappresentante comune dei Portatori dei Titoli ai sensi degli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile), e dalla Banca Agente (il "Trust Deed"), il Datore di Pegno ha emesso in data 1 dicembre 2014, obbligazioni (*notes*) denominate €100,000,000 Senior Secured Notes due 2020 (i "Titoli").

- (C) Ai sensi della clausola 14.2 (*Parallel Debt*) della Convenzione tra Creditori, il Datore di Pegno è responsabile per il pagamento del proprio Debito Parallelo (come di seguito definito) nei confronti del Creditore del Debito Parallelo.
- (D) Ai sensi di una lettera di nomina sottoscritta in data 10 dicembre 2014 tra il Portatore Iniziale dei Titoli, la Banca Agente e il Trustee:
- (i) la Banca Agente è stata nominata mandatario con rappresentanza dei Portatori dei Titoli al fine di sottoscrivere, in nome e per conto dei Portatori dei Titoli, i Documenti di Garanzia;
 - (ii) la Banca Agente è stata nominata rappresentante dei Portatori dei Titoli ai fini dell'articolo 2414-bis, terzo comma, del Codice Civile; e
 - (iii) the Trustee è stato nominato rappresentante comune dei Portatori dei Titoli ai sensi degli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile

(la "Lettera di Nomina").

- (E) Il Datore di Pegno è, alla data odierna, titolare dei diritti di proprietà intellettuale (la "Proprietà Intellettuale") descritti nell'Allegato 3 (*Proprietà Intellettuale*).
- (F) Il Datore di Pegno intende costituire in favore dei Creditori Garantiti (come di seguito definiti) un pegno sulla Proprietà Intellettuale a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite).
- (G) Con riferimento a tutte le Obbligazioni Garantite, il Pegno di cui al presente Atto garantisce esclusivamente le obbligazioni assunte dal Datore di Pegno e, pertanto, limitatamente a tali Obbligazioni Garantite, non rientrando tra le garanzie reali e personali a favore di terzi di cui all'articolo 6, tariffa, parte I del D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa pari ad euro 200.

TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

1. INTERPRETAZIONE

1.1 Definizioni

Nel presente Atto:

"**Accordo di Cessione**" ha il significato attribuito al termine "*Assignment Agreement*" nel Contratto di Finanziamento.

"**Banche Finanziatrici**" indica:

- (a) le Banche Finanziatrici Originarie;

- (b) qualsiasi soggetto che dovesse divenire parte del Contratto di Finanziamento in qualità di *Lender* (come ivi definito); e
- (c) ogni successore a titolo universale, successore a titolo particolare o avente causa dei soggetti di cui ai paragrafi (a) e/o (b) che precedono.

"Beni Collegati" indica:

- (a) ogni credito derivante dall'utilizzazione della Proprietà Intellettuale o dall'Ulteriore Proprietà Intellettuale; e
- (b) ogni somma pagata al Datore di Pegno in connessione con i crediti indicati al paragrafo (a) che precede.

"Causa di Escussione" indica:

- (b) l'esercizio da parte dell'Agente di qualsiasi diritto ai sensi dell'articolo 24.18 (*Acceleration*) del Contratto di Finanziamento o il verificarsi di un Evento di Accelerazione dei Titoli;
- (c) il verificarsi di un Evento Rilevante che causi l'immediata esigibilità *ex lege* delle Obbligazioni Garantite; ovvero
- (d) il mancato pagamento da parte del Datore di Pegno delle Obbligazioni Garantite descritte al paragrafo (d) o (e) della definizione di "Obbligazioni Garantite".

"Certificato di Trasferimento" ha il significato attribuito al termine "*Transfer Certificate*" nel Contratto di Finanziamento.

"Codice Civile" indica il codice civile italiano, il cui testo è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, come di volta in volta modificato ed integrato.

"Codice della Proprietà Industriale" indica il decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005.

"Conditions" indica le *terms and conditions* dei Titoli allegate quale Schedule 6 al Trust Deed.

"Contratto di Finanziamento" indica il contratto di finanziamento descritto alla Parte I dell'Allegato 2 (*L'operazione di finanziamento*) che disciplina le linee di credito descritte alla Parte II del medesimo Allegato.

"Convenzione tra Creditori" indica la convenzione tra creditori descritta nella Parte III (*Convenzione tra Creditori*) dell'Allegato 2 (*L'Operazione di Finanziamento*) del presente Atto.

"Creditori Garantiti" indica, congiuntamente, i Creditori Garantiti dei Titoli, i Creditori Garantiti del Finanziamento, la Banca Agente (ivi incluso nella propria qualità di rappresentante dei Portatori dei Titoli ai fini dell'articolo 2414-bis, terzo comma, del Codice Civile) e il Creditore del Debito Parallelo.

"Creditori Garantiti del Finanziamento" indica le Banche Finanziatrici e l'Agente.

"Creditori Garantiti dei Titoli" indica il Trustee e i Portatori dei Titoli.

"Data Finale di Rimborso" indica la data in cui:

- (a) il Finanziamento è stato interamente cancellato e i Creditori Garantiti non hanno più alcuna obbligazione di effettuare qualsiasi erogazione ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (b) tutte le Obbligazioni Garantite sono state integralmente e incondizionatamente soddisfatte; e
- (c) non possa più essere esercitata alcuna azione revocatoria fallimentare ovvero dichiarazione di inefficacia in relazione ai pagamenti per il soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite effettuati da un Soggetto Obbligato o da qualsiasi altro soggetto in vece di un Soggetto Obbligato.

"Datore di Pegno" ha il significato attribuito a tale termine nella comparizione delle Parti.

"Debito Paralelo" ha il significato di cui al termine "*Parallel Debt*" nella Convenzione tra Creditori.

"Delegato" ha il significato attribuito al termine "*Delegate*" nella Convenzione tra Creditori.

"Documentazione per la Cancellazione" indica i documenti elencati nell'Allegato 5 (*Documenti per la Cancellazione*).

"Documenti di Garanzia" ha il significato attribuito al termine "*Transaction Security Documents*" nel Contratto di Finanziamento.

"Documenti Finanziari" ha il significato attribuito al termine "*Finance Documents*" nel Contratto di Finanziamento.

"Documenti Garantiti" indica il Contratto di Finanziamento, il Trust Deed, i Titoli, la Convenzione tra Creditori e le Lettere delle Commissioni.

"Evento di Accelerazione dei Titoli" indica l'esercizio da parte del Trustee di alcuno dei diritti di cui alla Condition 11 delle Conditions ovvero di qualunque altra disposizione relativa alla decadenza del beneficio del termine/risoluzione (anche automaticamente azionata) ai sensi del Trust Deed.

"Evento Rilevante" ha il significato attribuito al termine "*Event of Default*" nel Contratto di Finanziamento o nel Trust Deed.

"Finanziamento" ha il significato attribuito al termine "*Commitment*" nel Contratto di Finanziamento.

"Garanzia Consentita" ha il significato attribuito al termine "*Permitted Security*" nel Contratto di Finanziamento.

"Garanzia Reale" ha il significato attribuito al termine "*Security*" nel Contratto di Finanziamento.

"Giorno Lavorativo" ha il significato attribuito al termine "*Business Day*" nel Contratto di Finanziamento.

"Lettera di Commissioni" indica le lettere datate 5 dicembre 2014 tra, rispettivamente, la Banca Agente e il Costituente, l'Agente e il Costituente e le Banche Organizzatrici e il Costituente.

"Obbligazioni Garantite" indica:

- (a) tutte le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno, in qualità di *Borrower* e *Issuer* (a seconda del caso) nei confronti dei Creditori Garantiti derivanti dai Documenti Garantiti;
- (b) senza alcuna duplicazione delle obbligazioni di pagamento di cui al paragrafo (a) che precede, ai sensi dell'articolo 14.2 (*Parallel Debt*) della Convenzione tra Creditori, le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno in qualità di debitore del proprio Debito Parallelo per un ammontare in linea capitale determinato ai sensi dell'articolo 14.2 (*Parallel Debt*) della Convenzione tra Creditori;
- (c) gli obblighi di indennizzo del Datore di Pegno nei confronti di qualsiasi Creditore Garantito previsti dal presente Atto;
- (d) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c) incluse, a titolo esemplificativo, quelle ex articolo 2033 o articolo 2041 del Codice Civile ovvero analoga previsione ai sensi di ogni altra legge applicabile; nonché
- (e) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno nei confronti dei Creditori Garantiti derivanti dalla revoca o inefficacia ai sensi della legge applicabile a seguito di insolvenza, di ogni pagamento effettuato dal Datore di Pegno o da un terzo in adempimento, in tutto o in parte, alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b), (c) o (d),

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Pegno non potesse, o non potesse più, garantire, per qualsiasi motivo, alcuna di tali obbligazioni, la validità ed efficacia del Pegno non sarà pregiudicata e il Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni di cui alla presente definizione.

"**Parte o Parti**" indica le parti originarie del presente Atto come identificate all'Allegato 1 (*Le Parti Originarie*) del presente Atto unitamente a qualunque ulteriore soggetto che dovesse divenire parte del presente Atto successivamente alla data di sottoscrizione dello stesso.

"**Pegno**" indica il pegno sulla Proprietà Intellettuale costituito dal Datore di Pegno in favore dei Creditori Garantiti ai sensi dell'Articolo 2 (*Pegno*); resta inteso che il termine Pegno ricomprende anche ogni ulteriore diritto di pegno che verrà costituito ai sensi del presente Atto.

"**Portatori dei Titoli**" indica il Portatore Iniziale dei Titoli e i portatori, di volta in volta, dei Titoli.

"**Ulteriore Proprietà Intellettuale**" indica qualunque proprietà intellettuale del Datore di Pegno che rientri nella definizione di "*Material Intellectual Property*" di cui al Contratto di Finanziamento.

1.2 Interpretazione

- (a) Le disposizioni di cui all'Articolo 1.2 (*Construction*) della Convenzione tra Creditori si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Atto come se fossero previste dallo stesso (ivi inclusi i riferimenti a "*this Agreement*" che dovranno intendersi quali riferimenti al presente Atto).
- (b) Qualsiasi riferimento nel presente Atto ad un "**Documento Garantito**" ovvero a qualsiasi altro accordo è un riferimento a tale Documento Garantito o diverso accordo così come modificato, novato, integrato, esteso o confermato ovvero sostituito e include qualsiasi modifica all'oggetto,

estensione ovvero incremento di importi ai sensi di tale Documento Garantito ovvero altro accordo.

- (c) Il presente Atto rimane soggetto alle disposizioni della Convenzione tra Creditori. In caso di difformità tra il presente Atto e la Convenzione tra Creditori, la Convenzione tra Creditori avrà prevalenza.

2. PEGNO

Con il presente Atto, il Datore di Pegno, vale a dire Kiko S.p.A., costituisce in pegno la Proprietà Intellettuale, vale a dire i diritti di proprietà intellettuale descritti nell'Allegato 3, a favore dei Creditori Garantiti, quali elencati nell'Allegato 1, che accettano, in pari grado a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle Obligazioni Garantite (il "Pegno").

3. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

- (a) Il Datore di Pegno dovrà depositare:

- (i) il presente Atto per la registrazione; e
- (ii) la domanda di trascrizione del Pegno,

a seconda dei casi:

- (i) presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma ai sensi del Codice della Proprietà Industriale prontamente, ed in ogni caso entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data del presente Atto, per quanto riguarda i marchi registrati e le domande di registrazione depositati presso tale Ufficio; e
 - (ii) presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno di Alicante (Spagna) ai sensi del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 (come successivamente modificato e integrato) sul marchio comunitario prontamente, ed in ogni caso entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data del presente Atto, per quanto riguarda i marchi registrati e le domande di registrazione depositati presso tale Ufficio;
 - (iii) presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra (Svizzera) ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio e del relativo Protocollo adottato il 27 giugno 1989 e Regolamento di esecuzione comune adottato dall'Assemblea dell'Unione di Madrid il 18 gennaio 1996 prontamente, ed in ogni caso entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data del presente Atto, per quanto riguarda i marchi registrati e le domande di registrazione depositati presso tale Ufficio;
 - (iv) presso i competenti uffici e/o le competenti autorità ai sensi della relativa normativa applicabile prontamente, ed in ogni caso entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data del presente Atto, per quanto riguarda i marchi elencati alla Parte II (*Marchi US*) dell'Allegato 3 (*Proprietà Intellettuale*).
- (b) Il Datore di Pegno dovrà consegnare alla Banca Agente, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'avvenuto compimento delle formalità richieste per il deposito del presente Atto e della domanda di trascrizione del Pegno di cui al paragrafo (a) che precede, copia della

documentazione rilasciata dai competenti uffici comprovante la presentazione delle istanze di trascrizione e, non appena disponibile, della documentazione rilasciata dai competenti uffici comprovante il perfezionamento della trascrizione medesima.

- (c) Qualora il Datore di Pegno dovesse rendersi inadempiente alle obbligazioni di cui al precedente paragrafo (a), la Banca Agente potrà effettuare la trascrizione a spese del Datore di Pegno.

4. ESTENSIONE DEL PEGNO

4.1 Estensione

Il Pegno si estenderà all'Ulteriore Proprietà Intellettuale e ai Beni Collegati.

4.2 Ulteriore Proprietà Intellettuale

- (a) Il Datore di Pegno si impegna a concedere diritti reali di garanzia a favore dei Creditori Garantiti, in pari grado, sull'Ulteriore Proprietà Industriale, stipulando entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi decorrenti dall'avvenuta registrazione ovvero, a seconda del caso, dal perfezionamento dell'atto che determine l'acquisto in titolarità in favore del Datore di Pegno, davanti a un notaio un atto sostanzialmente nella forma di cui al presente Atto.
- (b) Prontamente, ed in ogni caso entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di stipula dell'atto notarile di cui al paragrafo (a) che precede, il Datore di Pegno dovrà depositare:
- (i) l'atto di cui al paragrafo (a) che precede per la registrazione; e
 - (ii) la domanda di trascrizione del Pegno,

presso i competenti uffici ai sensi, a seconda dei casi, (a) del Codice della Proprietà Industriale, (b) del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 (come successivamente modificato e integrato) sul marchio comunitario presso l'Ufficio di Armonizzazione a Livello di Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) avente sede ad Alicante (Spagna), (c) dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio e del relativo Protocollo adottato il 27 giugno 1989 e Regolamento di esecuzione comune adottato dall'Assemblea dell'Unione di Madrid il 18 gennaio 1996, e (d) dell'eventuale altra normativa applicabile nei paesi in cui l'Ulteriore Proprietà Industriale è registrata e/o la relative domanda di registrazione è stata depositata; restando inteso fin d'ora che, qualora il Datore di Pegno dovesse rendersi inadempiente alle obbligazioni di cui al presente paragrafo, la Banca Agente potrà effettuare la trascrizione a spese del Datore di Pegno.

- (c) Il Datore di Pegno dovrà consegnare alla Banca Agente, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'avvenuto compimento delle formalità richieste per il deposito dell'atto notarile di cui al paragrafo (a) che precede e della domanda di trascrizione del Pegno di cui al paragrafo (b) che precede, copia della documentazione rilasciata dai competenti uffici comprovante la presentazione delle istanze di trascrizione e, non appena disponibile, copia della documentazione rilasciata dai competenti uffici comprovante il perfezionamento della trascrizione medesima.
- (d) Oltre a quanto indicato nei paragrafi (a), (b) e (c) che precedono, il Datore di Pegno dovrà, su richiesta della Banca Agente, prontamente intraprendere tutte le azioni e stipulare ed eseguire tutti i documenti e gli atti necessari e compiere ogni azione necessaria per la valida ed efficace

estensione del Pegno all'Ulteriore Proprietà Industriale o, a seconda dei casi, per la costituzione di un pegno o altra garanzia reale valida ed efficace sull'Ulteriore Proprietà Industriale.

4.3 Beni Collegati

Il Datore di Pegno dovrà prontamente intraprendere tutte le azioni e sottoscrivere tutti i documenti ragionevolmente richiesti per iscritto dalla Banca Agente per estendere validamente il Pegno ai Beni Collegati (o, a seconda dei casi, per la costituzione di un pegno o altra garanzia reale valida ed efficace sui Beni Collegati).

4.4 Disposizioni che regolano l'Ulteriore Proprietà Intellettuale ed i Beni Collegati

Ove possibile, le previsioni del presente Atto (come di volta in volta integrato dagli atti previsti all'Articolo 4.2 (*Ulteriore Proprietà Intellettuale*) o all'Articolo 4.3 (*Beni Collegati*)) si applicheranno alle garanzie costituite su ogni Ulteriore Proprietà Intellettuale ai sensi dell'Articolo 4.2 (*Ulteriore Proprietà Intellettuale*) (e, a tal fine, i riferimenti alla Proprietà Intellettuale nel presente Atto includeranno l'Ulteriore Proprietà Intellettuale) e alle garanzie costituite su ciascun Bene Collegato ai sensi dell'Articolo 4.3 (*Beni Collegati*) (e, a tal fine, ove possibile, i riferimenti alla Proprietà Intellettuale nel presente Atto includeranno ciascun Bene Collegato).

5. HEDGING

(a) Nel presente Articolo "**Contratto di Hedging**" e "**Controparte Hedging**" hanno il significato attribuito rispettivamente ai termini "*Hedging Agreement*" e "*Hedge Counterparty*" prevista nella Convenzione tra Creditori.

(b) Le Parti concordano che:

(i) in caso di sottoscrizione successivamente alla data del presente Atto di un Contratto di Hedging al fine di copertura degli interessi in relazione agli ammontari dovuti ai sensi o in relazione al Contratto di Finanziamento, la Banca Agente, la Controparte Hedging e il Datore di Pegno sottoscriveranno un atto sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato 4 (*Atto relativo ai Contratti di Hedging*) che estenda il Pegno a garanzia delle obbligazioni del Datore di Pegno ai sensi del Contratto di Hedging e modifichi di conseguenza le previsioni del presente Atto; e

(ii) il Pegno, come esteso ai sensi dell'atto di cui al paragrafo (i) che precede, continuerà ad essere efficace.

6. DICHIARAZIONI E GARANZIE

Il Datore di Pegno dichiara e garantisce ai Creditori Garantiti:

(a) di essere il solo legittimo proprietario della Proprietà Industriale che, ad eccezione del Pegno, è libera da ogni Garanzia Reale, diritto di opzione o prelazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque ed è liberamente trasferibile;

(b) che la Proprietà Industriale non è oggetto di sequestro, pignoramento o altra azione esecutiva da parte di terzi o di altre misure che potrebbero limitare la capacità di disporre della stessa o che potrebbero pregiudicare l'escussione del Pegno;

- (c) che la Proprietà Industriale è stata validamente registrata e che la registrazione è pienamente efficace, in conformità con le disposizioni di legge o regolamentari applicabili, e
- (d) che non vi sono azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrari in corso ovvero minacciati per iscritto dinanzi a qualsivoglia organo giudiziaro o arbitrale, in Italia o all'estero, in connessione alla Proprietà Industriale.

7. IMPEGNI DEL DATORE DI PEGNO

Salvo quanto espressamente consentito ai sensi dei Documenti Garantiti, Il Datore di Pegno si impegna:

- (a) a sottoscrivere e consegnare alla Banca Agente tutti gli atti, certificati o documenti e a compiere tutte le azioni che la Banca Agente possa ragionevolmente richiedere al fine di:
 - (i) costituire e perfezionare un pegno valido ed efficace ai sensi del presente Atto;
 - (ii) preservare la validità ed efficacia del Pegno e i diritti e le azioni dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto;
 - (iii) permettere ai Creditori Garantiti l'esercizio dei diritti e delle azioni ad essi spettanti ai sensi del presente Atto;
- (b) a informare prontamente la Banca Agente dell'esistenza di qualsivoglia contenzioso avanzato o minacciato per iscritto da terzi in relazione alla Proprietà Industriale;
- (c) a non creare o permettere la creazione di Garanzie Reali o altri diritti di terzi sulla Proprietà Industriale, ad eccezione del Pegno;
- (d) a non intraprendere azioni che possano pregiudicare la validità, l'efficacia o l'esecutibilità del Pegno o dei diritti dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto; e
- (e) a non cedere o comunque disporre della Proprietà Industriale, in tutto o in parte, salvo quanto espressamente consentito dal Contratto di Finanziamento.

8. ESCUSSIONE

- (a) Al verificarsi di una Causa di Escussione e fino a quando tale Causa di Escussione sia in corso, la Banca Agente (su istruzioni dei Creditori Garantiti ai sensi della Convenzione tra Creditori) potrà:
 - (i) escutere il Pegno in conformità a quanto disposto dagli articoli 2796, 2797 e 2798 del Codice Civile o dal codice di procedura civile italiano (o da ogni altra previsione di legge applicabile);
 - (ii) far vendere la Proprietà Intellettuale o parte di essa come previsto al paragrafo (b) che segue,

dopo che siano trascorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento da parte del Datore di Pegno dell'intimazione di cui all'articolo 2797, comma 1, del Codice Civile. Le Parti confermano che il

termine di 5 (cinque) giorni deroga espressamente all'eventuale maggiore termine previsto dall'articolo 2797, comma 2, del codice civile.

- (b) Il Datore di Pegno e i Creditori Garantiti convengono, ai sensi dell'articolo 2797, ultimo comma, del Codice Civile, che la Banca Agente potrà vendere la Proprietà Intellettuale in tutto o in parte, anche in più rate, con o senza incanto per il tramite della Banca Agente, di un Delegato, di un intermediario autorizzato ovvero a mezzo di un ufficiale giudiziario o altro soggetto autorizzato, provando a realizzare una ragionevole massimizzazione del valore della Proprietà Intellettuale avuto riguardo alle condizioni di mercato al tempo della vendita.
- (c) La Banca Agente imputerà i proventi dell'escussione del Pegno a soddisfacimento delle Obligazioni Garantite secondo quanto previsto nella Convenzione tra Creditori, fermo restando che l'eventuale somma in eccesso dovrà essere restituita al Datore di Pegno.

9. MANTENIMENTO DEL PEGNO

9.1 Cessioni

- (a) Le Parti prendono atto e convengono che in caso di:
- (i) cessione, in tutto o in parte, del Finanziamento o dei diritti e obblighi derivanti dal Contratto di Finanziamento (ivi inclusa, a titolo esemplificativo, una cessione ai sensi dell'articolo 25 (*Changes to the Lenders*) del Contratto di Finanziamento);
 - (ii) sostituzione dell'Agente ai sensi del Contratto di Finanziamento;
 - (iii) la sostituzione del Trustee ai sensi del Trust Deed;
 - (iv) la sostituzione del Creditore del Debito Parallelo ai sensi della Convenzione tra Creditori;
 - (v) sostituzione della Banca Agente ai sensi della Convenzione tra Creditori;
 - (vi) una cessione, in tutto o in parte, da parte dei Portatori dei Titoli di qualsiasi Titolo; o
 - (vii) una cessione, in tutto o in parte, di uno o più crediti dei Creditori Garantiti dei Titoli relativi a una qualunque Obbligazione Garantita, o
 - (viii) cessione, in tutto o in parte, di uno o più diritti di credito dei Creditori Garantiti relativi alle Obbligazioni Garantite,

il Pegno continuerà ad essere efficace e i relativi cessionari diverranno parti del presente Atto in qualità di Creditori Garantiti, acquistando (pro-quota al Finanziamento, ai Titoli o altro importo ceduto) gli stessi diritti ed obblighi del cedente.

- (b) Il Datore di Pegno prende atto e acconsente a che il Certificato di Trasferimento o, a seconda dei casi, l'Accordo di Cessione, inviato dalla Banca Agente ai sensi del Contratto di Finanziamento costituirà una notifica della cessione del presente Atto ai fini di cui al paragrafo (a) che precede e di cui all'articolo 1407, primo comma, del Codice Civile.

I Creditori Garantiti prendono atto e accettano che la ricezione da parte della Banca Agente del Certificato di Trasferimento o, a seconda dei casi, dell'Accordo di Cessione, ai sensi del Contratto di Finanziamento costituirà adeguata notifica di cessione ai fini di cui al paragrafo (a) che precede e dell'articolo 1407, comma 1, del Codice Civile.

9.2 Impegni

Ferme restando le disposizioni dell'Articolo 9.1 (*Cessioni*) che precede, in caso di:

- (a) cessione o sostituzione ai sensi del paragrafo (a) dell'Articolo 9.1 (*Cessioni*);
- (b) novazione oggettiva o novazione soggettiva di una o più Obbligazioni Garantite;
- (c) modifica delle disposizioni dei Documenti Garantiti,

il Pegno rimarrà valido ed efficace e il Datore di Pegno, su richiesta della Banca Agente e nei modi e nei tempi specificati da quest'ultima (ma, nel caso di un trasferimento descritto all'Articolo 9.1(a)(vi) che precede, esclusivamente al verificarsi di un Evento Rilevante che sia in essere) dovrà sottoscrivere qualsiasi atto, contratto, documento o dichiarazione, e fare tutto quanto necessario o appropriato, secondo la ragionevole opinione della Banca Agente, per mantenere il Pegno.

10. LA BANCA AGENTE

- (a) Le Parti prendono atto e accettano che la Banca Agente, in virtù del mandato di cui all'articolo 14.1 (*Appointment by Secured Parties*) della Convenzione tra Creditori, agirà quale mandatario con rappresentanza dei Creditori Garantiti anche in relazione al presente Atto e al Pegno.
- (b) Ciascun Creditore Garantito (diverso dalla Banca Agente) con la sottoscrizione del presente Atto conferisce alla Banca Agente nei limiti previsti dalla legge e fermo restando quanto previsto nella Convenzione tra Creditori ogni potere affinché la Banca Agente, per il tramite di un suo legale rappresentante, dirigente, quadro direttivo in servizio presso la stessa o procuratore, agendo in nome e per conto di ciascun Creditore Garantito e, ove occorresse, con espressa autorizzazione di cui all'art. 1395 del codice civile, possa:
 - (i) esercitare i diritti, poteri e facoltà, sottoscrivere i documenti e compiere le azioni che, ai sensi del presente Atto, il cui esercizio, sottoscrizione o compimento spetti ai Creditori Garantiti;
 - (ii) sottoscrivere:
 - (A) qualsiasi accordo modificativo o integrativo del presente Atto;
 - (B) qualsiasi atto o documento che debba essere sottoscritto ai sensi dell'Articolo 5 (*Hedging*);
 - (C) qualsiasi ulteriore atto o documento che debba essere sottoscritto ai sensi del presente Atto o in conformità con le previsioni del medesimo, ivi inclusi gli atti di estensione del Pegno ai sensi dell'Articolo 4.2 (*Ulteriore Proprietà Intellettuale*) o sui Beni Collegati; e
 - (D) qualsiasi accordo o documento necessario alla cancellazione del Pegno, ivi incluso un atto di assenso alla cancellazione di pegno; e
 - (iii) escutere il Pegno, restando inteso, tuttavia, che la Banca Agente potrà delegare uno o più Delegati o Creditori Garantiti ad escutere il Pegno in conformità con le previsioni della Convenzione tra Creditori.

- (c) Nella misura in cui non siano espressamente disciplinati dal presente Atto, i rapporti tra la Banca Agente e ogni altro Creditore Garantito sono regolati dalle relative previsioni contenute nella Convenzione tra Creditori (e, per maggiore chiarezza, la Banca Agente che agisce quale mandatario con rappresentanza dei Creditori Garantiti ai sensi del presente Atto beneficerà delle protezioni e delle manleve ivi previste).
- (d) Le Parti prendono atto e accettano che, in caso di nomina di un successore ai sensi dell'articolo 14.1 (*Appointment by Secured Parties*) della Convenzione tra Creditori, la sostituta Banca Agente agirà quale mandatario con rappresentanza dei Creditori Garantiti in relazione al presente Atto e al Pegno.

11. CANCELLAZIONE DEL PEGNO

11.1 Rimborso finale

Il Pegno sarà cancellato dalla Banca Agente, in nome e per conto dei Creditori Garantiti, a spese e su richiesta del Datore di Pegno, in un qualsiasi momento successivo alla Data Finale di Rimborso.

11.2 Cancellazione prima della Data Finale di Rimborso

- (a) Il Datore di Pegno prende atto che:
- (i) il Pegno rimarrà valido ed efficace nonostante l'integrale rimborso delle obbligazioni garantite di cui ai paragrafi (a), (b), (c) e (d) della definizione di Obbligazioni Garantite di cui al presente Atto (le "Obbligazioni Attuali"); e
 - (ii) successivamente all'integrale rimborso delle Obbligazioni Attuali, il Pegno continuerà a garantire l'adempimento delle obbligazioni di cui al paragrafo (e) della definizione di Obbligazione Garantite di cui al presente Atto.
- (b) Senza pregiudizio alcuno per la disposizione di cui al paragrafo (a), il Pegno sarà cancellato dalla Banca Agente, in nome e per conto dei Creditori Garantiti e in osservanza delle disposizioni di cui alla Convenzione tra Creditori, in ogni momento, su richiesta e a spese del Datore di Pegno, successivamente:
- (i) all'integrale cancellazione del Finanziamento, purché i Creditori Garantiti non abbiano più alcuna obbligazione di erogare alcun importi ai sensi del Contratto di Finanziamento;
 - (ii) al pieno e incondizionato adempimento delle Obbligazioni Attuali in essere in quel momento (o il cui pagamento sia a tale data stato richiesto dalla Banca Agente); e
 - (iii) a che al momento in cui le obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b), (c) (d) della definizione di Obbligazioni Garantite di cui al presente Atto siano state integralmente cancellate,
- purché:
- (A) i Creditori Garantiti non abbiano più alcuna obbligazione di erogare Utilizzi o altri importi ai sensi del Contratto di Finanziamento;
 - (B) alla data dell'ultimo pagamento effettuato per il soddisfacimento delle obbligazioni sopra citate non vi fosse in essere alcun Evento Rilevante; e

- (C) Il Datore di Pegno consegna alla Banca Agente la Documentazione per la Cancellazione in forma e con contenuto soddisfacente alla Banca Agente avente data non anteriore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti la data di cancellazione del Pegno.

12. COMUNICAZIONI

12.1 Generale

Senza pregiudizio alcuno per quanto disposto dall'articolo 12.2 (*Elezione di Domicilio*) del presente Atto, l'articolo 20 (*Notices*) della Convenzione tra Creditori si applicherà, *mutatis mutandis*, alle comunicazioni tra le Parti ai sensi del presente Atto.

12.2 Elezione di domicilio

- (a) Ai fini di tutte le comunicazioni riguardanti procedimenti connessi al presente Atto (ivi incluse le intimazioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 2797 del Codice Civile) il Datore di Pegno elegge irrevocabilmente domicilio presso la propria sede legale in Italia.
- (b) Salvo nel caso in cui vi sia in essere un Evento Rilevante, il Datore di Pegno potrà variare il domicilio eletto ai sensi del paragrafo (a) che precede dandone comunicazione scritta alla Banca Agente, purché il nuovo domicilio eletto sia in Italia. La nuova elezione di domicilio sarà efficace trascorsi 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca Agente.

13. VARIE

13.1 Esercizio di diritti e rinunce

- (a) I diritti dei Creditori Garantiti di cui al presente Atto:
- (i) possono essere esercitati ogniqualvolta sia necessario; e
 - (ii) ad essi si può rinunciare solo per iscritto e specificamente.
- (b) Il ritardo o mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti dei Creditori Garantiti di cui al presente Atto non costituisce rinuncia a tale diritto.

13.2 Rimedi cumulativi

I diritti, le azioni e i rimedi previsti dal presente Atto a favore dei Creditori Garantiti si aggiungono e non escludono gli ulteriori diritti, azioni o rimedi di cui i Creditori Garantiti sono titolari ovvero legittimati in via contrattuale (inclusi, a titolo esemplificativo, quelli di cui al Contratto di Finanziamento, al Trust Deed o agli altri Documenti Garantiti) ovvero ai sensi di legge.

13.3 Ulteriori garanzie

La garanzia costituita con il presente Atto si aggiunge e non pregiudica in alcun modo le ulteriori garanzie, reali e/o personali, di cui siano o divengano titolari i Creditori Garantiti per le Obbligazioni Garantite.

13.4 Modifiche

Nessuna modifica al presente Atto sarà efficace se non effettuata per iscritto dal Datore di Pegno e dalla Banca Agente.

13.5 Responsabilità dei Creditori Garantiti

I Creditori Garantiti non saranno responsabili, salvo il caso di dolo o colpa grave, per i danni arrecati al Datore di Pegno in seguito all'esercizio o mancato esercizio dei diritti, azioni o rimedi a essi spettanti ai sensi del presente Atto.

14. ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 20 giugno 2012 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012 (come di volta in volta modificate ed integrate), le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto e ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l'assistenza di propri consulenti legali.

15. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE**15.1 Legge regolatrice**

Il presente Atto e le obbligazioni extracontrattuali dallo stesso derivanti sono regolati dal diritto italiano.

15.2 Foro competente

- (a) Il Foro di Milano ha competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia relativa al presente Atto.
- (b) Il presente Articolo è a beneficio dei Creditori Garantiti. Nei limiti consentiti dalla legge i Creditori Garantiti potranno agire in giudizio nei confronti del Datore di Pegno dinanzi ogni altro foro competente.

16. TASSE E SPESE**16.1 Costi e spese**

Tutte le tasse, imposte, i costi e le spese (ivi incluse quelle legali e notarili) relativi o comunque connessi alla predisposizione, negoziazione ed esecuzione del presente Atto (ivi incluso quelli connessi ed in esecuzione dell'Articolo 9.2), ai pagamenti da eseguirsi in base allo stesso, nonché in relazione all'attuazione delle formalità necessarie ai fini della costituzione del Pegno sono ad esclusivo carico del Datore di Pegno.

16.2 Imposte

- (a) Ai fini fiscali, si da atto che il Pegno costituito con il presente Atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa con riferimento a tutte le Obbligazioni Garantite poiché è costituito esclusivamente a garanzia di obbligazioni proprie del Datore di Pegno medesimo e, pertanto è soggetto appunto all'imposta di registro in misura fissa pari ad euro 200.

ALLEGATO 1
LE PARTI ORIGINARIE

Il Datore di Pegno

"Kiko S.p.A.", società a responsabilità limitata con sede legale in via Giorgio e Guido Paglia 1/D, Bergamo, Italia, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al numero 12132110151.

Le Banche Organizzatrici e le Banche Finanziatrici Originarie

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. società costituita in Italia e di diritto italiano, con sede legale in Via V. Veneto 119, 00187 Roma, Italia, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006.

UniCredit S.p.A., società costituita in Italia e di diritto italiano, con sede legale in via Alessandro Specchi 16, 00186 Roma, Italia, Direzione Generale in Piazza Cordusio 2, Milano, Italia, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, al numero 00348170101.

L'Agente

UniCredit AG, società costituita in Germania e di diritto tedesco, con sede legale in Kardinal-Faulhaber-Strasse no. 1, 81925 Monaco di Baviera, Germania iscritta al Registro di Commercio del Tribunale di Monaco al numero HR B 421 48, che agisce per il tramite della sua succursale di Milano con sede in Piazza Gae Aulenti 4, Torre C, 20121 Milano, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 09144100154, iscritta al R.E.A. di Milano con il numero 1271205, iscritta all'Albo delle Banche.

La Banca Agente e rappresentante dei Portatori dei Titoli ai fini dell'articolo 2414-bis, terzo comma, del Codice Civile

BNP Paribas Securities Services, società costituita in Francia e di diritto francese, con sede legale in 3 Rue d'Antin, Parigi, Francia, iscritta presso il registro del commercio e delle società di Parigi al numero 552 108 011, che agisce per il tramite della sua succursale di Milano con sede in Via Ansperto 5, 20123, Milano, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 13449250151.

Il Trustee e rappresentante comune dei Portatori dei Titoli ai sensi degli articolo 2417 e 2418 del Codice Civile

The Law Debenture Trust Corporation p.l.c., società costituita in Inghilterra e di diritto inglese, con sede legale in Fifth Floor 100, Wood Street, Londra EC2V 7EX, Regno Unito iscritta presso il Companies Register of England and Wales al numero 01675231

Il Portatore Iniziale dei Titoli

Generali Investments Europe S.p.A. SGR, per conto dei fondi "*SGR GL RI.ALTO PREVIDENZA, SGR GL INVESTIMENTO ATTIVO, SGR GL PRELUDIO, SGR GI PREVIR, SGR GI GESAV, SGR GI GESAV IMMOBILIARE, SGR GI DANNI, SGR GI GESAV GLOBAL, SGR GI GESAV HIGH YIELD, SGR GL RI.ALTO BOND, SGR GI GEN SEL PORTFOLIO, SGR GENERTEL, SGR ALL SAN GIORGIO, SGR ALL EUR S GIORGIO, SGR ALL ALLEATA GARANTITA*", società costituita in Italia e di diritto italiano, con sede legale in via Machiavelli, 4, 34132, Trieste, iscritta presso il Registro delle Imprese di Trieste al numero 05641591002.

Il Creditore del Debito Parallelo

BNP Paribas Securities Services, società costituita in Francia e di diritto francese, con sede legale in 3 Rue d'Antin, Parigi, Francia, iscritta presso il registro del commercio e delle società di Parigi al numero 552 108 011, che agisce per il tramite della sua succursale di Milano con sede in Via Ansperto 5, 20123, Milano, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 13449250151.

Di
UP
R

ALLEGATO 2
L'OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO

PARTE I
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Data	1 dicembre 2014
Parti	<ol style="list-style-type: none">1. Società Finanziata: Kiko S.p.A.2. Società Garanti: Kiko Retail España S.L.U. and Kiko FRANCE3. Banche Organizzatrici: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., UniCredit S.p.A.4. Banche Finanziatrici: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., UniCredit S.p.A.5. Banca Agente: BNP Paribas Securities Services, Milan Branch6. Agente: UniCredit Bank AG, Milan Branch

PARTE II
LINEE DI CREDITO

Importo:	<p>Facility A1: euro 30.000.000</p> <p>Facility A2: euro 85.000.000</p> <p>Facility A3: euro 7.000.000.</p> <p>Revolving Facility: euro 30.000.000</p>
Società Finanziate:	Kiko S.p.A.
Periodo di Utilizzo:	<p>Facility A1: dalla data del Contratto di Finanziamento (inclusa) alla Closing Date (inclusa) (come definita nel Contratto di Finanziamento)</p> <p>Facility A2: dalla Closing Date (inclusa) alla data che cade 2 anni dalla Closing Date</p> <p>Facility A3: dalla Closing Date (inclusa) alla data che cade 32 mesi dalla Closing Date</p> <p>Revolving Facility: dalla Closing Date alla data che cade 1 mese prima della Data di Scadenza della Revolving Facility</p>
Margine:	<p>Facility A: 4 per cento per anno</p> <p>Revolving Facility: 4 per cento per anno</p> <p>Soggetto ad aggiustamenti ai sensi della definizione di "Margin" di cui al Contratto di Finanziamento</p>
Interessi:	<p>la somma di:</p> <p>Euribor; e</p> <p>Margine</p>
Data di Scadenza:	<p>Facility A: la data che cade 5 anni dalla Closing Date</p> <p>Revolving Facility: la data che cade 5 anni dalla Closing Date</p>

PARTE III
CONVENZIONE TRA CREDITORI

- Data:** 10 dicembre 2014
- Parti**
- (a) Banche Organizzatrici: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., UniCredit S.p.A.
 - (b) Banche Finanziatrici: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., UniCredit S.p.A.
 - (c) Agente: UniCredit Bank AG, Milan Branch
 - (d) Banca Agente BNP Paribas Securities Services, Milan Branch
 - (e) Società Obbligate: Kiko S.p.A., Kiko Retail España S.L.U. and Kiko FRANCE, Odíssea S.r.l. e Sagittarius 75 S.A.
 - (f) Società Garanti: Kiko Retail España S.L.U. and Kiko FRANCE
 - (g) Trustee e rappresentante comune: The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.

PARTE III
TRUST DEED

- Data:** 10 dicembre 2014
- Parti**
- (a) Società Emittente: Kiko S.p.A.
 - (b) Società Garanti: Kiko FRANCE
 - (c) Trustee e rappresentante comune: The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.

ALLEGATO 3
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

PARTE I

MARCHI ITA, MARCHI UE e MARCHI INTERNAZIONALI

1. MARCHI ITA

- KIKO, reg. n°1.187.306 domanda n° MI2007C010334 del 09/10/2007 concessa il 22/04/2009 in classe 3, rinnovo della registrazione n°809.072 del 24/03/2000, prima domanda n°MI97C009975 del 05/11/1997 – prossima scadenza 05/11/2017.

2. MARCHI UE – Ufficio comunitario di Alicante

- KIKO, reg. n°1.141.126, domanda del 12/04/1999 concessa il 15/05/2003 in classe 3 – prossima scadenza 12/04/2019; e
- KIKO, reg. n°7.474.059, domanda del 17/12/2008 concessa il 20/02/2012 in classe 3 – prossima scadenza 17/12/2018.

3. MARCHI INTERNAZIONALI - Ufficio internazionale di Ginevra

- KIKO, reg. n°733.058, domanda del 06/03/2000 concessa il 24/03/2000 in classe 3 – prossima scadenza 24/03/2020; e
- KIKO, reg. n°958.110, domanda del 29/06/2007 concessa il 08/10/2007 classe 3 – prossima scadenza 08/10/2017.

PARTE II
MARCHI US

MARCHI LOCALI ESTERI NEGLI STATI UNITI

- KIKO, reg. n°3.689.438, domanda n°78/641087 del 01/06/2005 concessa il 29/09/2009 in classe 3 – prossima scadenza di rinnovo 29/9/2019, prossima scadenza di uso 29/09/2015; e
- KIKO, reg. n°3.650.052, domanda n°77/576761 del 23/09/2008 concessa il 07/07/2009 in classe 3 – prossima scadenza di rinnovo 07/07/2019, prossima scadenza di uso 07/07/2015.

ALLEGATO 4
ATTO RELATIVO AI DOCUMENTI DI HEDGING

IL PRESENTE ATTO viene stipulato a [] il [] tra:

- (1) [], con sede legale a [], capitale sociale pari a euro [], iscritto al Registro delle Imprese di [], numero di iscrizione e codice fiscale [] in qualità di datore di pegno (il "**Datore di Pegno**");
- (2) [], con sede legale a [], capitale sociale pari a euro [], iscritto al Registro delle Imprese di [], numero di iscrizione e codice fiscale [], iscritto all'Albo delle Banche al numero [], [membro/capogruppo] del gruppo bancario "[]", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al numero [] in qualità di banca hedging (la "**Banca Hedging**"); e
- (3) [], con sede legale a [], capitale sociale pari a euro [], iscritto al Registro delle Imprese di [], numero di iscrizione e codice fiscale [], iscritto all'Albo delle Banche al numero [], [membro/capogruppo] del gruppo bancario "[]", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al numero [] in qualità di banca agente in proprio e in nome e per conto degli altri Creditori Garantiti Originari (come di seguito definiti e come identificati nell'Allegato 2 (*Creditori Garantiti Originari*)) (la "**Banca Agente**").

PREMESSO CHE:

- (A) Ai sensi di un atto di pegno sottoscritto in data [] ([come modificato ai sensi [dell'atto/degli atti] di pegno in data []], l'"**Atto di Pegno**"), il Datore di Pegno ha costituito in pegno in favore dei Creditori Garantiti Originari la Proprietà Intellettuale (come ivi definita) di cui è titolare a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite); e
- (B) il [], il Datore di Pegno ha sottoscritto i Documenti di Hedging (come di seguito definiti).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

1. INTERPRETAZIONE

1.1 Definizioni

Nel presente Atto:

"**Atto**" indica il presente atto.

"**Atto di Pegno**" ha il significato di cui alle Premesse.

"**Banca Agente**" ha il significato di cui alla comparizione delle Parti.

"**Banca Hedging**" ha il significato di cui alla comparizione delle Parti.

"**Creditori Garantiti Originari**" indica i soggetti elencati nell'Allegato 2 (*Creditori Garantiti Originari*).

"**Datore di Pegno**" ha il significato di cui alla comparizione delle Parti.

"**Documenti di Hedging**" indica gli accordi di hedging descritti all'Allegato 1 (*Documenti di Hedging*).

"Nuove Obbligazioni Garantite" indica:

- (a) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno nei confronti della Banca Hedging derivanti dai Documenti di Hedging e dalla Convenzione tra Creditori;
- (b) gli obblighi di indennizzo a carico del Datore di Pegno a seguito di inadempimento di quanto previsto dal presente Atto;
- (c) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno derivanti dall'invalidità o inefficacia delle obbligazioni di cui ai paragrafi (a) e (b) incluse, a titolo esemplificativo, quelle ex articolo 2033 o articolo 2041 del Codice Civile (o previsioni equivalenti ai sensi di ogni diversa legge applicabile); nonché
- (d) le obbligazioni pecuniarie del Datore di Pegno nell'ipotesi di revoca o inefficacia a seguito di insolvenza ai sensi della legge applicabile di ogni pagamento effettuato dal Datore di Pegno o da un terzo in adempimento alle obbligazioni di cui ai paragrafi (a), (b) o (c),

fermo restando che se alcuna di tali obbligazioni pecuniarie sia dichiarata invalida o inefficace, o se il Pegno non potesse, o non potesse più, garantire alcuna di tali obbligazioni ai sensi della legge italiana, la validità ed efficacia del Pegno non sarà pregiudicata e ciascun Pegno continuerà a garantire l'esatto adempimento di tutte le altre obbligazioni monetarie di cui alla presente definizione.

"Parti" indica le parti del presente Atto.

Salvo diversamente indicato, i termini in lettera maiuscola utilizzati nel presente Atto hanno il significato agli stessi attribuito nell'Atto di Pegno.

1.2 Altre disposizioni interpretative

Le disposizioni di cui all'articolo 1.2 (*Altre disposizioni interpretative*) dell'Atto di Pegno si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Atto come se fossero previste dello stesso.

2. ESTENSIONE E MODIFICA DEL PEGNO

Le Parti concordano che, con efficacia dalla data del presente Atto:

- (a) il Pegno garantirà anche l'integrale e incondizionato adempimento delle Nuove Obbligazioni Garantite;
- (b) l'Atto di Pegno sarà modificato come segue:
 - (i) la definizione di "Pegno" indicherà il Pegno come esteso ai sensi del presente Atto;
 - (ii) la definizione di "Documenti Garantiti" comprenderà anche i Documenti di Hedging"; e
 - (iii) la definizione di "Creditori Garantiti" comprenderà anche la Banca Hedging nella propria qualità di banca hedging ai sensi dei Documenti di Hedging; e
- (c) i termini e le condizioni dell'Atto di Pegno si applicheranno al Pegno come esteso ai sensi del presente Atto.

3. PERFEZIONAMENTO

(a) Il Datore di Pegno dovrà depositare:

- (i) il presente Atto per la registrazione; e
- (ii) la domanda di trascrizione del Pegno,

a seconda dei casi:

- (i) presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma ai sensi del Codice della Proprietà Industriale prontamente, ed in ogni caso entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data del presente Atto, per quanto riguarda i marchi registrati e le domande di registrazione depositati presso tale Ufficio; e
 - (ii) presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno di Alicante (Spagna) ai sensi del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 (come successivamente modificato e integrato) sul marchio comunitario prontamente, ed in ogni caso entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data del presente Atto, per quanto riguarda i marchi registrati e le domande di registrazione depositati presso tale Ufficio;
 - (iii) presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra (Svizzera) ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio e del relativo Protocollo adottato il 27 giugno 1989 e Regolamento di esecuzione comune adottato dall'Assemblea dell'Unione di Madrid il 18 gennaio 1996 prontamente, ed in ogni caso entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data del presente Atto, per quanto riguarda i marchi registrati e le domande di registrazione depositati presso tale Ufficio;
 - (iv) presso i competenti uffici e/o le competenti autorità ai sensi della relativa normativa applicabile prontamente, ed in ogni caso entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data del presente Atto, per quanto riguarda i marchi elencati alla Parte II (*Marchi US*) dell'Allegato 3 (*Proprietà Intellettuale*).
- (b) Il Datore di Pegno dovrà consegnare alla Banca Agente, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'avvenuto compimento delle formalità richieste per il deposito del presente Atto e della domanda di trascrizione del Pegno di cui al paragrafo (a) che precede, copia della documentazione rilasciata dai competenti uffici comprovante la presentazione delle istanze di trascrizione e, non appena disponibile, della documentazione rilasciata dai competenti uffici comprovante il perfezionamento della trascrizione medesima.
- (c) Qualora il Datore di Pegno dovesse rendersi inadempiente alle obbligazioni di cui al precedente paragrafo (a), la Banca Agente potrà effettuare la trascrizione a spese del Datore di Pegno.

4. ULTERIORI MODIFICHE ALL'ATTO DI PEGNO

Le Parti concordano che, con efficacia dalla data del presente Atto:

- (a) la definizione di "Banca Hedging" e "Documenti di Hedging" di cui al presente Atto siano incorporate nell'Atto di Pegno;
- (b) la definizione di "Creditori Garantiti" nell'articolo 1.1 (*Definizioni*) dell'Atto di Pegno sia modificato inserendo un nuovo paragrafo (h) come segue:

- “(h) la Banca Hedging.”;
- (c) la definizione di “Data Finale di Rimborso” sia modificata inserendo alla fine del paragrafo (a) le parole “e tutti i Documenti di Hedging siano stati risolti o abbiano in altro modo cessato di essere efficaci”;
- (d) il paragrafo (a)(i) dell’articolo 9.1 (*Cessioni*) dell’Atto di Pegno sia modificato inserendo alla fine del paragrafo le parole “o da un Documento di Hedging”;
- (e) il paragrafo (c) dell’articolo 9.2 (*Impegni*) dell’Atto di Pegno sia modificato inserendo alla fine del paragrafo le parole “o di un Documento di Hedging”;
- (f) l’articolo 9.1 (*Cessioni*) dell’Atto di Pegno sia modificato inserendo un nuovo paragrafo come segue:
- “(d) I Creditori Garantiti prendono atto e accettano che la ricezione da parte della Banca Agente di un “*Creditor Accession Undertaking*” (ai sensi del e come definito nella Convenzione tra Creditori) costituirà adeguata notifica di cessione ai fini di cui al paragrafo (a) che precede e dell’articolo 1407, comma 1, del Codice Civile;”
- (g) il paragrafo (b) dell’articolo 11.2 (*Cancellazione prima della Data Finale di Rimborso*) dell’Atto di Pegno sia modificato inserendo alla fine del paragrafo (i) le parole “e tutti i Documenti di Hedging siano stati risolti o abbiano in altro modo cessato di essere efficaci”.

5. LA BANCA AGENTE

- (a) Le Parti prendono atto e accettano che, a seguito dell’adesione alla Convenzione tra Creditori da parte della Banca Hedging, la Banca Agente agisce quale mandatario con rappresentanza della Banca Hedging anche in relazione al presente Atto e al Pegno.
- (b) La Banca Hedging accetta e conferma tutte le previsioni dell’articolo 10 (*La Banca Agente*) dell’Atto di Pegno ed espressamente conferma il conferimento dei poteri ivi previsti alla Banca Agente.

6. ATTO OGGETTO DI TRATTATIVA INDIVIDUALE

Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 20 giugno 2012 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 giugno 2012 (come di volta in volta modificate ed integrate), le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto e ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l’assistenza di propri consulenti legali.

7. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

- (a) Il presente Atto e le obbligazioni extracontrattuali dallo stesso derivanti sono regolati dal diritto italiano.
- (b) Il Foro di Milano ha competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia relativa al presente Atto.

- (c) Il paragrafo (b) che precede è a beneficio dei Creditori Garantiti. Nei limiti consentiti dalla legge i Creditori Garantiti potranno agire in giudizio nei confronti del Datore di Pegno dinanzi ogni altro foro competente.

ALLEGATO 1

DOCUMENTI DI HEDGING

[]

ALLEGATO 2

CREDITORI GARANTITI ORIGINARI

[]

DC
UP
L

ALLEGATO 5
DOCUMENTI PER LA CANCELLAZIONE

Nel presente Allegato:

"Pagamento Rilevante" indica ogni pagamento effettuato in adempimento alle Obbligazioni Garantite che, alla data di consegna della Documentazione per la Cancellazione, sarebbe revocabile se il Soggetto Obbligato o altra persona che abbia effettuato il pagamento per conto del Soggetto Obbligato fosse assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale.

"Soggetto Rilevante" indica una Società Obbligata o altro soggetto che abbia effettuato un Pagamento Rilevante.

I Documenti per la Cancellazione sono i seguenti:

- (a) una dichiarazione indirizzata alla Banca Agente da parte del presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico o da due amministratori del Soggetto Rilevante che confermi che, in base alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento alla situazione esistente, alla data di tale certificato e alla data del Pagamento Rilevante:
 - (i) il Soggetto Rilevante non si trova in situazione di insolvenza; e
 - (ii) che non vi sono né vi sono stati fatti o circostanze riguardanti il Soggetto Rilevante, i quali potrebbero essere ragionevolmente considerati prodromici a una situazione di insolvenza;
- (b) un certificato di vigenza rilasciato dal Registro delle Imprese competente, che confermi che non è stata cominciata alcuna procedura concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (c) un certificato fallimentare rilasciato dalla Sezione Fallimentare del Tribunale competente, che confermi che il Soggetto Rilevante non è sottoposto ad alcuna procedura concorsuale, nella misura in cui il Tribunale competente rilasci tale certificato;
- (d) una visura protesti che confermi che il Soggetto Rilevante non è e non è stato oggetto di alcun protesto durante i precedenti 12 mesi;

o, nel caso il Soggetto Rilevante non sia una società costituita in Italia, il documento equivalente (ove disponibile) nella relativa giurisdizione.


FIRMATARI

IL DATORE DI PEGNO




Kiko S.p.A.

LE BANCHE ORGANIZZATRICI



Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.



UniCredit S.p.A.

LE BANCHE FINANZIATRICI

Laura Paron

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Laura Paron

UniCredit S.p.A.

L' AGENTE

Laura Paron

UniCredit Bank AG, Milan Branch

LA BANCA AGENTE ✓

Laura Paron

BNP Paribas Securities Services, Milan Branch (in nome e per conto proprio e, in qualità di mandatario con rappresentanza ai sensi della Lettera di Nomina, in nome e per conto del Portatore Iniziale dei Titoli e in qualità di rappresentante dei Portatori dei Titoli ai fini dell'articolo 2414-bis, terzo comma, del Codice Civile).

TRADEMARK


REEL: 005450 FRAME: 0699 ³⁶ l

IL TRUSTEE



The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.

IL CREDITORE DEL DEBITO PARALLELO



BNP Paribas Securties Services, Milan Branch